

N. 78/04 R. ES.



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE,

visto il provvedimento di delega delle operazioni di vendita emesso in pari data;

visto l'art. 559 c.p.c. e ritenuto opportuno nominare custode di tutti i beni staggiati il professionista delegato alle operazioni di vendita;

nomina _____
quale custode giudiziario il dott. A. FABIO AREVIA

prescrive al custode nominato di

provvedere al deposito in cancelleria, almeno ogni sei mesi e, comunque, ogni volta che appaia necessario in relazione ad evenienze straordinarie, apposita relazione gestionale, con indicazione analitica, in separato prospetto, delle entrate ed uscite e del saldo di cassa presente sul libretto bancario intestato alla custodia; curare che la remunerazione del deposito consegua risultati non inferiori a quelli normalmente praticati dalle banche per simili depositi in procedure esecutive immobiliari e concorsuali;

attuare ogni idonea attività di vigilanza, ispezione e cura dell'amministrazione dei beni pignorati, con ogni riscontro dello stato di manutenzione degli immobili;

curare ogni rapporto con i legittimi detentori del bene e l'amministrazione condominiale, attuando i pagamenti ed operando le riscossioni conseguenti, esercitare tutti i poteri del condomino;

verificare l'eventuale sussistenza di imposte e tributi gravanti i beni e non pagati, con immediata richiesta dei relativi dati agli esecutori; riscontrare la necessità di assicurazioni e, in ipotesi, provvedere alla stipula dei relativi contratti e ai conseguenti pagamenti;

procedere alle definizioni delle occupazioni sine titolo, anche avvalendosi della forza pubblica qualora intervenute dopo il pignoramento, disdettando i contratti pendenti, se non di convenienza, notando al G.E. per le autorizzazioni di pace le ragioni di merito, di diritto e di merito, applicando le disposizioni di procedura e certi, procedendo in merito, di un legale per ogni

- collaborare con il cancelliere ai fini dell'apprestamento di ogni forma di pubblicità ordinata dal G.E. nelle ordinanze di vendita, curando la visione dell'immobile e la fissazione dei sopralluoghi anche dopo l'aggiudicazione e prima del decreto di trasferimento;
 - apprestare ogni condizione fiscale e amministrativa idonea a garantire senza ritardi all'aggiudicatario definitivo l'effettività della futura immissione in possesso;
- con ogni riserva di integrazione o modifica in esito ad altre circostanze quali emergeranno nel prosieguo del processo.

ordina

ai creditori di anticipare la somma di €1000,00 da versarsi nel nuovo LDR intestato alla custodia della procedura esecutiva immobiliare intestata, con vincolo di indisponibilità, salvo ordine del G.E.

Palermo,

W.G.E.